

Oggetto: Art. 20 comma 2 lett. e) L.R. n. 19/2022 - Direttiva vincolante per gli Enti del SSR - Rideterminazione del tetto di spesa del personale per l'annualità 2024 ai sensi dell'art. 11 comma 1 dl 35/2019 convertito in legge n. 60/2019

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Risorse Umane e Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di rideterminare, in applicazione dell'art. 5 comma 1 del decreto legge 73/2024 convertito in legge n. 107/2024 e dell'art. dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019 n. 60, il tetto di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario regionale a decorrere dall'annualità 2024, nei termini seguenti (cifre espresse in migliaia di €):

ENTE	TETTO DEL PERSONALE ANNO 2024 AZIENDE DEL SSR
AST PU	194.930
AST AN	189.356
AST MC	155.907
AST FM	76.615
AST AP	113.815
AOU DELLE MARCHE	165.939
INRCA	57.355
TOTALE	953.917





- 2. di stabilire che:
- a) sulla base dei tetti come sopra determinati, in attuazione della L.R. n. 19/2022 di riordino del SSR e delle linee guida per l'adozione degli atti aziendali approvate con DGR n. 1291/2024, come modificata dalla DGR n. 1305/2024, le aziende formuleranno i piani di fabbisogno per il triennio 2025/2027 garantendo i LEA, gli obiettivi del PSSR, il rispetto dei tempi delle liste di attesa.
 - In particolare vista la programmazione regionale le aziende assicureranno tutte le misure organizzative per il raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale del sangue ed emoderivati e per il supporto alle attività formative nell'ambito dei Protocolli d'intesa Regione-Università per garantire lo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie:
- b) a partire dall'annualità 2025, la quota incrementale del tetto di spesa del personale dovrà essere finalizzata:
 - al potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione,
 - al potenziamento dei Centri per deficit cognitivi e demenze (CDCD), dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), dei Centri Disturbi Nutrizione e Alimentazione (DNA) dei Centri per l'Autismo, l'età evolutiva e l'età adulta, Alzheimer e demenze, comprese le specifiche progettualità;
 - all'assunzione di personale del ruolo tecnico per l'attuazione degli obiettivi del PNRR in particolare modo delle figure professionali per l'avvio del processo della Sanità Digitale;
 - allo sviluppo degli Ospedali di base come individuati nel PSSR;
 - all'incremento dei fondi contrattuali in attuazione dell'art. 11 comma 1 del dl 35/2029 convertito in legge 60/2019, sulla base delle linee d'indirizzo in corso di adozione da parte della Giunta Regionale, che saranno presentati dalle aziende nell'ambito del PIAO 2025/2027;
- c) relativamente all'AOU delle Marche la quota d'incremento del tetto è quantificata anche al fine di completare nell'anno 2025 il percorso di stabilizzazione del precariato avviato con DGR n. 92/2024. L'azienda è altresì autorizzata a procedere all'incremento dei fondi contrattuali nel limite delle n. 68 unità del comparto e delle n. 24 unità della dirigenza sanitaria, indicate nell'allegato 4 alla determina aziendale n. 334/2024, con decorrenza 1/1/2024, in attuazione della DGR n. 1098 del 22/7/2024 di approvazione del PIAO, nel rispetto delle linee d'indirizzo sull'applicazione dell'art. 11 comma 1 del dl 35/2019 in corso di adozione;
- d) per l'AST di Fermo, la quota di incremento del tetto è quantificata anche per garantire la piena funzionalità dell'ospedale di Amandola sulla base di quanto previsto dal Piano Regionale Socio Sanitario 2023/2025;
- e) a livello regionale è attivato presso il Dipartimento Salute un tavolo di monitoraggio con gli enti del SSR e le organizzazioni sindacali, avente ad oggetto l'attuazione delle politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall'applicazione della L.R. di riorganizzazione del SSR e al fabbisogno dei servizi come sopra individuati;
- f) al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, gli enti del SSR trasmetteranno mensilmente al Dipartimento Salute la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica





dell'adempimento AG). In caso di scostamento, l'ente interessato adotterà, in tempo utile, tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa.

Il monitoraggio riguarderà altresì la dinamica dell'andamento occupazionale con verifica dell'attuazione delle finalizzazioni come sopra individuate.

- 3. di precisare che:
 - gli incrementi del tetto di spesa del personale rientrano nel bilancio degli enti del SSR nei limiti dell'autorizzazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2024 di cui alle DD.GG.RR. n. 2074 del 29/12/2023 e n. 568 del 16/4/2024 e dell'autorizzazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2025 di cui alla DGR n. 2015 del 15/12/2024;
 - il presente provvedimento costituisce direttiva vincolante per i direttori generali degli enti del SSR secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), nel definire il quadro economico di compatibilità entro il quale devono essere programmate le assunzioni di personale, a valere sul triennio 2010-2012 ha stabilito quale tetto di spesa il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.

L'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come sostituito dall'art. 1, comma 584 lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1 comma 454 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicassero in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, introducendo un correttivo correlato all'equilibrio economico e a un percorso di riduzione graduale della spesa.

In tale contesto normativo la Giunta regionale, considerato che i vincoli di spesa del personale imposti agli enti del SSR non risultavano più coerenti con gli incrementi o decrementi del costo del personale verificatisi successivamente all'annualità 2004 a seguito delle modifiche intervenute rispetto agli ambiti di attività degli enti medesimi e che il Tavolo degli adempimenti previsto dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 verifica il rispetto del vincolo di spesa del personale a livello regionale, con deliberazione n. 82 del 28 gennaio 2019 ha rideterminato il tetto del personale degli enti del SSR.

In applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, per incrementare in modo stabile il tetto di spesa del personale e quindi la relativa capacità di spesa degli enti del SSR, ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto dell'equilibrio economico, la Giunta regionale con successive deliberazioni ha incrementato il tetto di spesa come di seguito riepilogato. L'esito della rideterminazione è espresso (in migliaia di euro) sulla base dei criteri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento AG) relativo al tetto del personale:

Ente	Tetto 2004 - 1,4%	Tetto del personale ex DGR 82/2019	Tetto del personale 2020 ex DDGGRR 115/2020 e 1261/2020	Tetto di spesa del personale 2021 ex DDGGRR 542/2021 e 1670/2021	Tetto di spesa del personale 2022 ex DDGGRR 537/2022- 1045/2022 e 630/2023
ASUR	627.766	610.279	615.364	618.274	621.122
AOU Riuniti AN	140.522	156.700	157.700	158.336	158.929
AO Marche Nord	93.313	95.100	95.800	96.194	96.523
INRCA	56.448	56.000	56.300	56. 477	56.609
Totale	918.079	918.079	925.164	929.281	933.183





In applicazione dell'art. 42 comma 9 della L.R. n. 19/2022 a decorrere dal 1 gennaio 2023 sono state costituite le Aziende Sanitarie territoriali, che sono subentrate all'Asur senza soluzione di continuità secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Inoltre ai sensi dell'art. 42 comma 10 dal 1° gennaio 2023, con la costituzione dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è stata incorporata nella medesima Azienda sanitaria territoriale, che è subentrata a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata.

Ai sensi infine del comma 13 del medesimo articolo il personale in servizio nella soppressa ASUR è trasferito senza soluzione di continuità alle Aziende sanitarie territoriali e quello in servizio nell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

Con DGR n. 1385 del 28/10/2022 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la costituzione delle AA.SS.TT. in attuazione dell'art. 42 comma 5 della L.R. n. 19/2022.

Con deliberazione n. 92 del 30 gennaio 2024 la Giunta Regionale ha assegnato alle aziende ed Enti del SSR il tetto di spesa del personale relativo all'annualità 2023 come di seguito al fine di:

- continuare il percorso di incremento stabile del tetto di spesa del personale, ferma restando la compatibilità economico/finanziaria ed il rispetto dell'equilibrio economico in coerenza con la normativa vigente in materia,
- definire la programmazione del fabbisogno del personale per l'aggiornamento dei piani di fabbisogno triennale,
- rispettare il vincolo di spesa del personale ai sensi dell'art. 11 comma 1 del DL 35/2019 convertito in L. n.60/2019 in sede del Tavolo adempimenti LEA.

L'art. 5 del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2024 convertito in legge n. 107 del 29 luglio 2024 prevede che:

- "1.A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedenteOmissis
- 2. A decorrere dall'anno 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono approvati





con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria.

3. Fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"

L'art. 20, comma 2 lett. e), della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 prevede che la Giunta regionale impartisca indirizzi e direttive vincolanti alle direzioni degli enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento all'attuazione degli obiettivi assegnati e al controllo della spesa.

In data 8 gennaio 2025 è stata acquisita agli atti con prot. n. 23831 la comunicazione con mail del Dirigente Settore Controllo di gestione e sistemi statistici relativa all'incremento complessivo del Fondo sanitario regionale anno 2024 rispetto all'esercizio precedente 2023, il cui 10% risulta pari a € 11.811.671.

Tutto ciò premesso risulta necessario rideterminare i tetti di spesa del personale per l'annualità 2024.

Si propone pertanto alla Giunta regionale di rideterminare, in applicazione dell'art. 5 comma 1 del decreto legge 73/2024 convertito in legge n. 107/2024 e dell'art. dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019 n. 60, il tetto di spesa del personale come segue, sulla base dei criteri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento AG) relativo al tetto del personale (cifre espresse in migliaia di euro):

ENTE	TETTO 2023 DGR 92/2024	INCREMENTO TETTO	TETTO 2024
AST PU	192.552	2.378	194.930
AST AN	186.638	2.718	189.356
AST MC	153.867	2.040	155.907
AST FM	75.430	1.185	76.615
AST AP	112.456	1.359	113.815
AOU DELLE MARCHE	164.129	1.810	165.939
INRCA	57.034	321	57.355
TOTALE	942.106	11.811	953.917

La ripartizione dell'incremento del tetto di spesa del personale è stata effettuata in proporzione alla quota del Fondo sanitario indistinto da destinare alla spesa corrente assegnata con DGR n. 2015 del 20 dicembre 2024 agli enti del SSR.





Relativamente all'AOU delle Marche la quota d'incremento del tetto è stata quantificata anche al fine di completare nell'anno 2025 il percorso di stabilizzazione del precariato avviato con DGR n. 92/2024. L'azienda è altresì autorizzata a procedere all'incremento dei fondi contrattuali nel limite delle n. 68 unità del comparto e delle n. 24 unità della dirigenza sanitaria, indicate nell'allegato 4 alla determina aziendale n. 334/2024, con decorrenza 1/1/2024, in attuazione della DGR n. 1098 del 22/7/2024 di approvazione del PIAO, nel rispetto delle linee d'indirizzo sull'applicazione dell'art. 11 comma 1 del dl 35/2019 in corso di adozione.

Per l'AST di Fermo, invece, la quota di incremento del tetto è quantificata anche per garantire la piena funzionalità dell'ospedale di Amandola sulla base di quanto previsto dal Piano Regionale Socio Sanitario 2023/2025.

Sulla base dei tetti come sopra determinati, in attuazione della L.R. n. 19/2022 di riordino del SSR e delle linee guida per l'adozione degli atti aziendali approvate con DGR n. 1291/2024, come modificata dalla DGR n. 1305/2024, le aziende formuleranno i piani di fabbisogno per il triennio 2025/2027 garantendo i LEA, gli obiettivi del PSSR, il rispetto dei tempi delle liste di attesa.

In particolare vista la programmazione regionale le aziende assicureranno tutte le misure organizzative per il raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale del sangue ed emoderivati e per il supporto alle attività formative nell'ambito dei Protocolli d'intesa Regione-Università per garantire lo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

A partire dall'annualità 2025, la quota incrementale del tetto di spesa del personale dovrà essere prioritariamente finalizzata:

- al potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione;
- al potenziamento dei Centri per deficit cognitivi e demenze (CDCD), dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), dei Centri Disturbi Nutrizione e Alimentazione (DNA) dei Centri per l'Autismo, l'età evolutiva e l'età adulta, Alzheimer e demenze, comprese le specifiche progettualità;
- all'assunzione di personale del ruolo tecnico per l'attuazione degli obiettivi del PNRR in particolare modo delle figure professionali per l'avvio del processo della Sanità Digitale;
- allo sviluppo degli Ospedali di base come individuati nel PSSR;
- all'incremento dei fondi contrattuali in attuazione dell'art. 11 comma 1 del dl 35/2029 convertito in legge 60/2019, sulla base delle linee d'indirizzo in corso di adozione da parte della Giunta Regionale, che saranno presentati dalle aziende nell'ambito del PIAO 2025/2027.

A livello regionale è attivato presso il Dipartimento Salute un tavolo di monitoraggio con gli enti del SSR e le organizzazioni sindacali, avente ad oggetto l'attuazione delle politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall'applicazione della L.R. di riorganizzazione del SSR e al fabbisogno dei servizi come sopra individuati.

In data 22/01/2025 è stata data informativa alle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza della sanità, del comparto e della dirigenza delle funzioni locali (area PTA) in merito alla rideterminazione del tetto del personale e relative finalizzazioni.

Al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, gli enti del SSR continueranno a trasmettere mensilmente al Dipartimento Salute la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento AG).





In caso di scostamento, l'ente interessato adotterà, in tempo utile, tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa.

Il monitoraggio riguarderà altresì la dinamica dell'andamento occupazionale con verifica dell'attuazione delle finalizzazioni come sopra individuate.

Si precisa inoltre che gli incrementi del tetto di spesa del personale rientrano nel bilancio degli enti del SSR nei limiti dell'autorizzazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2024 di cui alle DD.GG.RR. n. 2074 del 29/12/2023 e n. 568 del 16/4/2024 e dell'autorizzazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2025 di cui alla DGR n. 2015 del 15/12/2024 e che il presente provvedimento costituisce direttiva vincolante per i direttori generali degli enti del SSR secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento Federica Franchini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore Federica Franchini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento Salute

Antonio Draisci





Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

